

**IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO  
PERMESSI RETRIBUITI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
WELFARE AZIENDALE acquevenete S.p.A.**

Oggi 2 febbraio 2022 presso la sede di acquevenete S.p.A. in Monselice (PD) si sono incontrati,

**acquevenete S.p.A.**, p.i. 00064780281, con sede in Monselice (PD)- via C. Colombo 29/A, rappresentata dal Direttore Generale avv. Monica Manto, qui rappresentato dal CdL Maurizio Pesenti, giusta delega, e della Responsabile del personale Elisa Gattolin,

le Organizzazioni Sindacali rappresentate:

dalla sig.ra Manuela De Paolis di **Filctem CGIL di Padova**  
dalla sig.ra Federica Franceschi di **Filctem CGIL di Rovigo**  
dal sig. Fabrizio Da Lio di **Femca CISL di Padova e Rovigo**  
dal sig. Virginio Celin di **Uiltec UIL di Padova e Rovigo**

la **rappresentanza dei lavoratori** di acquevenete S.p.A.

per rinnovare l'accordo di welfare aziendale scaduto lo scorso 31 dicembre 2021, volto a favorire migliori condizioni per i Lavoratori e a fronte del quale l'Azienda riconosce al personale dipendente dei permessi retribuiti aggiuntivi per visite mediche specialistiche.

Premesso che,

- il CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore gas-acqua non prevede per il personale dipendente permessi specifici per visite mediche specialistiche mentre l'art. 30 del medesimo contratto collettivo permette al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda, che può accordare compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi retribuiti o non retribuiti di breve durata;
- le Parti hanno ritenuto utile condividere un trattamento di welfare aziendale riconoscendo un trattamento di favore ai lavoratori nella gestione di visite mediche specialistiche;
- viene riconosciuto dalle Parti che la particolare situazione del personale disabile necessita di una maggiore tutela in materia di salute, riservando pertanto un trattamento dedicato che non è riconosciuto discriminatorio verso gli altri lavoratori proprio per la particolarità di questi soggetti;
- in data 31 dicembre 2021 è scaduto il precedente accordo sottoscritto il 15 luglio 2020 che le Parti hanno inteso rinnovare;

le Parti condividono quanto di seguito, preso atto che le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1. Ai lavoratori di acquevenete S.p.A. sono riconosciute 9 ore di permesso aggiuntive a quelli individualmente in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo da utilizzarsi per gestire "visite mediche specialistiche" eseguite da medico specialista. Devono considerarsi "visite mediche specialistiche" che danno diritto ai permessi aggiuntivi anche il tempo dedicato ad accompagnare i figli minori di anni 14 del dipendente a visite effettuate presso il medico pediatra nonché i genitori e/o i suoceri del dipendente a visite specialistiche.
2. A giustificazione dell'effettivo utilizzo di tali ore di permesso aggiuntivi per i motivi di cui al punto precedente, il lavoratore dovrà presentare idonea attestazione di presenza (per sé o relativamente alle persone accompagnate).
3. I permessi per visite mediche specialistiche potranno essere utilizzati dai lavoratori esclusivamente dopo aver esaurito i propri permessi individuali.
4. In deroga al punto precedente al personale disabile - non categoria protetta - rientrante nel computo di cui alla l. 68/99 e trasmesso periodicamente dall'Azienda ai sensi di legge - è riconosciuta la possibilità di utilizzare i permessi per "visite mediche specialistiche" saranno utilizzabili indipendentemente dall'eventuale esaurimento dei permessi contrattuali personali.
5. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito delle "visite mediche specialistiche":

- a. l'accesso all'ambulatorio, anche di studi associati, dei medici di base;
  - b. l'accesso ad ambulatori odontoiatrici e di medici dentisti;
  - c. le cure termali non curative, i massaggi e/o le terapie estetiche;
  - d. le visite mediche successive ad infortunio;
  - e. le prestazioni sanitarie richieste dal medico del lavoro.
6. Il certificato medico attestante l'avvenuta prestazione specialistica dovrà riportare il nominativo del lavoratore (o del soggetto accompagnato), la data e l'ora di effettuazione. Nel godere di tali permessi il lavoratore dovrà tenere anche conto degli eventuali tempi di spostamento che dovranno essere debitamente attestati dallo Stesso.
7. Quale trattamento di favore al fine di agevolare l'attività lavorativa, i lavoratori che necessitano di effettuare terapie mediche o riabilitative (es. trattamenti riabilitativi, trattamenti laser, cure termali, ecc.), debitamente attestate all'Azienda e certificate da medico specialista, avranno l'opportunità di recuperare il tempo usufruito all'interno della medesima giornata dell'assenza (a titolo esemplificativo, il ritardo di un'ora del mattino può essere recuperato la sera della medesima giornata).

Con l'entrata in vigore del presente accordo sarà sostituito a tutti gli effetti ogni eventuale accordo presente in acquevenete S.p.A. della medesima natura

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2022 in continuità con l'accordo precedente scaduto e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022, le Parti si incontreranno almeno tre mesi prima del termine di scadenza al fine di valutare la proroga delle intese oggi raggiunte.

Letto, confermato e sottoscritto.

acquevenete S.p.A. - Monica Manto

Filctem CGIL di Padova - Manuela De Paolis

Filctem CGIL di Rovigo - Federica Franceschi

Femca CISL di Padova e Rovigo - Fabrizio Da Lio

Uiltec UIL di Padova e Rovigo - Virginio Celin

La rappresentanza dei lavoratori di acquevenete S.p.A.